



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Protocollo d'intesa

Tra

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

la Regione Piemonte

(di seguito, per brevità, Parti)

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO l'accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", sancito il 24 settembre 2015 (Repertorio atti n. 158/CSR).

CONSIDERATO

che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

TENUTO CONTO

che la Regione Piemonte ha rappresentato l'esigenza di adattare il progetto sperimentale in funzione della priorità evidenziata a livello regionale della qualificazione dei ragazzi in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e del contrasto alla dispersione.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1
(adattamento Linea 2)

1. per l'attuazione del progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" (d'ora in poi sperimentazione) e in particolare per l'attivazione della Linea 2 "Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale" saranno adottate le seguenti modalità operative nell'effettuazione dei percorsi formativi:
 - l'attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani Neet anche aderenti al programma Garanzia Giovani;
 - la qualificazione dei percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale potenziando l'offerta nell'anno scolastico nell'ottica del modello duale;
 - la programmazione dei percorsi del sistema duale assicurandone la partenza dal prossimo settembre 2016.

Art. 2
(avvio e durata)

1. La Linea 2 si realizza con l'attivazione di percorsi formativi a partire dall'anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, può prevedere l'attivazione di percorsi per studenti nelle diverse annualità della leFP, dalla prima alla quarta. Ferme restando le risorse assegnate, potranno inoltre essere sperimentate azioni formative di conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un quinto anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa.
3. Le risorse erogate nell'ambito della sperimentazione saranno impiegate fino al completamento dei percorsi avviati ovvero fino all'anno 2019. Le medesime risorse sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle utilizzate dalla Regione Piemonte nei percorsi di leFP con la programmazione 2015.

Art. 3
(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione)

1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l'individuazione delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi standard in uso presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla certificazione delle competenze.

Art. 4
(raccolta dati, monitoraggio e valutazione)

1. La raccolta dei dati dovrà essere correlata al sistema SISTAF. In caso di impossibilità, per assenza di adeguato sistema informatico, le modalità di Monitoraggio dovranno essere concordate con la competente Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5
(risorse finanziarie)

1. L'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione Piemonte per l'anno 2015 è pari ad Euro 10.090.028,00. Relativamente al 2016 l'ammontare delle risorse destinate verrà definito con successivo decreto direttoriale.

Art. 6
(durata)

1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell'accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale".

Roma,.....

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Sottosegretario di Stato

Luigi Bobba

Regione Piemonte
Assessore all'Istruzione, Lavoro
e Formazione Professionale

Giovanna Pentenero